



**DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE: ART. 1 – COMMI 227-229 LEGGE
29.12.2022 N. 197 – PROVVEDIMENTI**

IL PRESIDENTE

- su proposta del Dirigente Area I Gestione Risorse e Sistemi;
- con l'assistenza del Segretario Generale;
- visto l'art. 16, comma 2, della Legge 29.12.1993, n. 580;
- con riserva di ratifica da parte della Giunta camerale;
- preso atto che l'articolo 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- precisato quindi che tale disposizione non opera con riferimento alla quota riferita al capitale ed alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, somme che restano ancora interamente dovute;
- visto altresì il successivo comma 228, dell'art. 1 legge 197/2022 che stabilisce, relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, che le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente ai soli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma,



della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

- atteso pertanto che, per le sanzioni amministrative, l'annullamento automatico non opera con riferimento alle predette sanzioni ed alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- considerato tuttavia che l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che alcuni enti creditori, tra cui rientrano le Camere di Commercio, possono stabilire di non applicare le disposizioni dei commi 227 e 228 adottando entro il 31 gennaio 2023 uno specifico provvedimento da comunicare all'agente della riscossione, con le modalità da questi previste sul proprio sito internet, entro lo stesso termine e dando contestualmente notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
- precisato inoltre che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento (*cosiddetta definizione agevolata del debito*);
- richiamato l'art. 11 del D.M. 11 maggio 2001, n. 359, "Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" laddove prevede che le Camere di Commercio definiscono il diritto non versato e provvedono alla riscossione coattiva della somma complessivamente dovuta dal contribuente;
- richiamato altresì l'art. 8 del D.M. 27 gennaio 2005 "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale" laddove dispone che le sanzioni previste dal regolamento medesimo sono irrogate dalla Camera di Commercio competente per territorio, ai sensi



dell'articolo 16 e dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive integrazioni e modificazioni, nei casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale;

- visto, in particolare, l'art. 17 – comma 3 – che prevede l'irrogazione immediata mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione, procedura seguita dalla Camera della Maremma e del Tirreno, e prima dalle ex camere di Grosseto e di Livorno, nelle ipotesi di violazione del versamento del diritto annuale (omesso, tardivo, incompleto);
- richiamato altresì il D.P.C.M. del 26 maggio 2000, con cui, con decorrenza 1° settembre 2000, sono stati soppressi gli Uffici Provinciali dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (UU.PP.I.C.A.) e trasferiti funzioni e compiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a norma dell'art. 20 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- atteso che in base a tali disposizioni la Camera di Commercio emette sanzioni a seguito di verbali emessi da vari organi di controllo per la violazione di norme in diversi settori per le quali, qualora non risulti effettuato il pagamento nei tempi previsti dall'articolo 18, comma 4 della Legge 689/81, viene effettuata l'iscrizione a ruolo;
- tenuto conto che la riscossione coattiva tramite ruolo dei diritti annuali e dei relativi sanzioni ed interessi dovuti, oltre alle altre entrate, proprie o per conto dell'erario, finora riscosse tramite ruolo dalle ex Camere di Commercio di Livorno e di Grosseto e successivamente dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno è stata affidata dapprima ad Equitalia e, a partire dal 2017, all'Agenzia Entrate Riscossione, subentrata alla prima nei rapporti giuridici attivi e passivi;
- precisato che ai sensi dell'art. 3 – comma 1 – del D.M. 16.02.2018, le nuove Camere di Commercio subentrano nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono alle preesistenti Camere di Commercio a decorrere dal giorno successivo alla costituzione, cosicché ad oggi sono affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione le procedure coattive di riscossione dei ruoli del diritto annuale e delle sanzioni amministrative emessi dalle Camere accorpate e dalla Camera della Maremma e del Tirreno;
- considerato che i crediti relativi al diritto annuale, per sanzioni ed interessi, e relativamente alle sanzioni amministrative, per i soli interessi, presentano in via ordinaria importi che si attestano sotto il limite dei € 1.000,00 e che lo stralcio parziale



previsto dalla norma riguarderebbe, di conseguenza, la quasi totalità delle posizioni a ruolo;

- tenuto conto che precedenti normative hanno disciplinato l'annullamento automatico di importi iscritti a ruolo per diritto annuale e sanzioni amministrative:
 - l'art. 1, comma 527, della Legge 24.12.2012, n. 228, ha previsto che i crediti di importo fino a duemila euro, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999, sono automaticamente annullati;
 - l'art. 4, comma 1, del D.L. 23.10.2018, n. 119, convertito in Legge 17.12.2018, n. 136, ha previsto che i debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 sono automaticamente annullati;
 - l'art. 4, commi da 4 a 9, del D.L. 22.3.2021, n. 41 (cosiddetto "Decreto Sostegni") convertito in Legge 21.5.2021, n. 69, ha previsto l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, riferiti a persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro
- atteso che con riferimento alle posizioni interessate dalle disposizioni sopracitate l'agente della riscossione ha trasmesso agli enti creditori interessati l'elenco delle quote annullate;
- considerato pertanto che, in ragione degli importi del diritto annuale, seppure maggiorati di sanzioni ed interessi, gli annullamenti automatici sopra richiamati hanno determinato di fatto l'eliminazione dallo stato patrimoniale di tutti i crediti residui dei ruoli per diritto annuale affidati all'agente della riscossione fino al 31.12.2010, crediti peraltro integralmente coperti dagli appositi accantonamenti effettuati al Fondo svalutazione crediti;
- atteso che l'annullamento automatico disciplinato dalla Legge di Bilancio 2023 riguarda i ruoli affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 e fino al 31.12.2015 (ultimi ruoli consegnati a tale data per il diritto annuale riguarda l'annualità 2013 per la provincia di Livorno e l'annualità 2012 per la provincia di Grosseto);
- precisato inoltre che i ruoli consegnati fino al 31.12.2010 risultano sostanzialmente chiusi, a seguito delle procedure di annullamento automatico previste dalle previgenti normative (Legge 228/2021, D.L. 119/2018, D.L. 41/2021) e che, pertanto, l'eventuale applicazione dell'annullamento disciplinato dalla Legge 197/2022 comporterebbe di fatto la rinuncia alla riscossione dei crediti residui per sanzioni ed interessi, con



riferimento al diritto annuale, e dei soli interessi, con riferimento alle sanzioni amministrative, dei ruoli consegnati dal 2011 al 2015;

- verificato che i crediti a ruolo, consegnati tra il 2011 ed il 2015 agli agenti della riscossione dalle ex Camere di commercio di Livorno e di Grosseto, non possono considerarsi “deteriorati” in quanto hanno mantenuto nell’ultimo biennio una vitalità in termini di incasso;
- atteso che non sussistono le condizioni previste dall’art. 26, comma 10, del DPR 02.11.2005, n. 254, che esclude l’esperimento di tutti gli atti per ottenere la riscossione qualora la stima del costo per tale esperimento supera l’importo da recuperare;
- considerato inoltre che gli importi interessati allo stralcio, relativi a sanzioni ed interessi per il diritto annuale ed i soli interessi per le sanzioni amministrative, sono di modesto importo non determinando un vantaggio economico significativo nei confronti delle imprese debitorie e non costituendo pertanto un efficace stimolo alla regolarizzazione delle posizioni debitorie ancora aperte;
- atteso infine che i commi da 231 a 248 dell’articolo 1 della Legge 197/2022 disciplinano la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 consentendo alle imprese debitorie di beneficiare di fatto delle stesse agevolazioni evitando di pagare sanzioni ed interessi;
- ricordato che questa procedura, che non richiede alcuna attività immediata delle camere di commercio in quanto l’iniziativa di aderire alla definizione agevolata spetta al debitore e il rapporto intercorre direttamente con l’agente della riscossione;
- ravvisata pertanto, per le motivazioni sopra esposte, l’opportunità di esercitare la facoltà prevista dal richiamato comma 229 dell’art. 1 della Legge 197/2022, al fine di evitare l’annullamento automatico di crediti a ruolo, fino ad € 1.000,00, per i quali sta proseguendo la riscossione;
- ritenuto necessario procedere all’adozione del presente provvedimento in via d’urgenza al fine di garantire il rispetto del termine perentorio del 31 gennaio 2023, previsto al comma 229 dell’articolo 1 della Legge 197/2022, per la trasmissione ad Agenzia delle Entrate Riscossione e la pubblicazione nel sito internet istituzionale del provvedimento di rinuncia dell’annullamento parziale degli importi dei carichi dei ruoli trasmessi all’Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia spa) sia riferiti al diritto annuale che alle sanzioni amministrative per le quali la Camera risulta beneficiario;



DETERMINA

- 1) di non applicare, ai sensi dell'articolo 1 comma 229 della Legge 197 del 29/12/2022, l'annullamento automatico disposto dal comma 227 (cd. "annullamento parziale") del medesimo articolo operante per le somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- 2) di non applicare altresì, ai sensi del medesimo articolo 1 comma 229 della Legge 197 del 29/12/2022, l'annullamento automatico disposto dal comma 228 che relativamente alle sanzioni amministrative opererebbe solo con riferimento agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento entro il 31 gennaio 2023 ad Agenzia delle Entrate Riscossione con le modalità indicate sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione "Enti creditori";
- 4) di pubblicare il presente provvedimento entro il 31 gennaio 2023 nel sito internet istituzionale www.lg.camcom.it.
- 5) di sottoporre la presente determinazione alla ratifica della Giunta camerale nella prima seduta utile.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

IL PRESIDENTE

(Dott. Riccardo Breda)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)